



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1566

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. ENZO LEROSE

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 898 del 27 marzo 2018 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Enzo Lerosé, nato a Genova (GE) il 14 giugno 1988;

VISTA la nota del 23 agosto 2019 (prot. n. 60041/19) con la quale Intesa Sanpaolo S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Enzo Lerosé, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la successiva nota del 2 gennaio 2020 (prot. n. 63/20) con cui Intesa Sanpaolo S.p.A. trasmetteva all'OCF ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 24 giugno 2020 (prot. n. 28324/20), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Enzo Lerosé, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- art. 158, comma 1, per aver violato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza e, in particolare, per non aver rispettato le procedure e le norme di comportamento predisposte dall'Intermediario;
- art. 159, comma 4, per non aver osservato gli obblighi identificativi dei clienti;

ESAMINATE le memorie difensive trasmesse del Sig. Enzo Lerosé con nota del 26 settembre 2020 (prot. n. 44908 del 28 settembre 2020);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 17 dicembre 2020 – trasmessa in pari data anche al consulente e comunicata all'intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti (prot. n. 62637 di pari data) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Enzo Lerosé e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, né il Sig. Enzo Lerosé né l'Intermediario interessato si sono avvalsi della facoltà di presentare controdeduzioni scritte;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Enzo Lerosé le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 6, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;
- per la violazione relativa all'inosservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza, di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistente nel mancato rispetto degli obblighi previsti dalle procedure adottate dall'Intermediario, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nella fattispecie non risulta particolarmente rilevante;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore;
- nel caso di specie, per le violazioni accertate, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione dall'Albo, considerato che:



- l'inosservanza degli obblighi identificativi risulta relativa ad una sola cliente, la quale ha espressamente ratificato l'operatività in esame, che, in ogni caso, risultava eseguita da un soggetto delegato ad operare sul medesimo conto;
 - la condotta relativa all'inosservanza delle procedure dell'Intermediario, sebbene risulti riferibile a più clienti, è stata posta in essere dietro espressa richiesta dei clienti stessi, come da loro dichiarato all'Intermediario, e riguarda una violazione di lieve entità;
 - complessivamente considerate, le condotte in esame non hanno provocato alcun danno né ai clienti né all'Intermediario;
 - con riguardo all'attività professionale svolta dal Sig. Enzo Lerosé, non risulta nessun reclamo né precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la condotta in esame è stata compiuta deliberatamente dal Sig. Enzo Lerosé che tuttavia ha tenuto un comportamento ampiamente collaborativo nella ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti della consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b*), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Enzo Lerosé, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Enzo Lerosé, nato a Genova (GE) il 14 giugno 1988, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e all'intermediario obbligato in solido, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 19 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti